

PIANO DEL
CONSUMATORE

17/2019

TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE

Il Giudice delegato,
visto il ricorso n. 19/2017 depositato da Cante Sergio, ai sensi degli artt. 6 e ss. della l.n. 3/2012;
letta la relazione dell'OCC e visti gli artt. 7 e ss. della predetta legge;
rilevato che va fissata udienza per la valutazione dell'istanza di omologazione dell'accordo
proposto dal ricorrente ai fini della composizione della crisi da sovraindebitamento;
letto l'art. 10 della predetta legge

FISSA

l'udienza camerale del giorno 10 Settembre 2019, ore 10.00;

DISPONE

- 1) che il presente decreto, unitamente alla proposta ed ai relativi allegati, siano comunicati, a cura dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. 3/2012, a tutti i creditori (presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e di questo decreto), ai fini di cui all'art. 11 primo comma della legge predetta; l'Organismo di composizione provvederà alla pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Napoli, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- 2) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Napoli, 10 Luglio 2019

Il Giudice delegato
Dottor Francesco Paolo Feo

